

ATTO N. 1770/BIS

## Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

*Relatore Consigliere Marco Fasolo*

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno  
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,  
comma 3, del Regolamento Interno

SULLA

### ***P*ROPOSTA DI LEGGE**


*“Attuazione della legge 30.3.2001, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, garanzia di sepoltura e di onoranze funebri nel rispetto delle diverse culture”*

*Titolo proposto dalla Commissione*

*“Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”*

*Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 13.05.2004*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14.05.2004*




COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13 maggio 2004 ha esaminato l'atto n. 1770 esprimendo parere favorevole sul testo che si propone.

Si comunica altresì che la Commissione ha deciso di modificare il titolo della proposta di legge così come segue: "Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali".

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Regolamento interno, comunicando, inoltre, che per la Commissione riferirà oralmente il Consigliere Marco Fasolo.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa dei Consiglieri Girolamini, Fasolo e Finamonti, concernente: "Attuazione della legge n. 130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, garanzia di sepoltura e di onoranze funebri nel rispetto delle diverse culture" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 1855 del 13.06.2004 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 16.06.2004 (ATTO N. 1770);

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

VISTA la legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 13 maggio 2004, e la relazione della medesima illustrata oralmente dal Consigliere Marco Fasolo (ATTO N. 1770/BIS);


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché  
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato  
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di  
astensione, espressi nei modi di legge dai ...  
Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali" composta di n. 5 articoli nel testo che segue



**TESTO PROPOSTO DAI  
CONSIGLIERI GIROLAMINI,  
FASOLO E FINAMONTI**

**ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.  
130/2001 IN MATERIA DI  
CREMAZIONE E DISPERSIONE  
DELLE CENERI, GARANZIA DI  
SEPOLTURA E DI ONORANZE  
FUNEBRI NEL RISPETTO DELLE  
DIVERSE CULTURE**

**Art. 1**

**(Cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2002, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma c) della legge suddetta o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.
3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.


**TESTO APPROVATO DALLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE**

**NORME IN MATERIA DI  
CREMAZIONE E DISPERSIONE  
DELLE CENERI E SERVIZI  
CIMITERIALI**

**Articolo 1**

**(Finalità)**

1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.



## Art. 2


### (Attività funebre)

1. Il Comune regola l'attività funebre e informa la cittadinanza, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.
2. Il Comune assicura spazi adeguati anche per lo svolgimento di funerali civili e per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.
3. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese, società, consorzi che svolgono attività funebre.

## Articolo 2

### (Cremazione conservazione e dispersione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lett. c) della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto o, in caso di iscrizione del defunto a un'associazione aderente alla Federazione Italiana delle Società per la cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa che ne dà comunicazione ai familiari di primo grado.
3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado.
- 3 bis. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l'affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.



**Art. 3**  
**(Cimiteri)**

1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:

- ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio comunale, quale ne sia la residenza;
- ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri, di cui ai punti precedenti.

2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'approvazione degli strumenti urbanistici generali, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La cremazione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione, L'area di rispetto



5. In caso di comprovata necessità, l'ufficiale di stato civile autorizza, con il consenso dei familiari di primo grado, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

**Articolo 3**  
**(Attività funebre)**

1. I Comuni singoli o associati disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.

2. I Comuni assicurano spazi adeguati anche per lo svolgimento di funerali civili tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento delle onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. Tali spazi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, emana il codice deontologico delle imprese, società e consorzi che svolgono attività funebre.



lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:


- la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentanti;
- l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al precedente comma;
- l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e conseguenti distanze di tutela;
- il rispetto delle attività di culto.

Le dimensioni di detta area di rispetto sono definite dal Comune, a seguito di parere favorevole dell'ASL e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, concede in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, ivi comprese quelle per persone di culto diverso da quello cattolico, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.

6. Il Comune autorizza:

- a) la costruzione e l'uso di cimiteri per animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto, conforme alle disposizioni di legge;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze.



#### Art. 4

##### **(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio)**

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.

2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'Istituto ricevente.

#### Articolo 4

##### **(Cimiteri)**

1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri.

2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

3. La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

5. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in



uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.

6. Il Comune può richiedere al Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione alla tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

#### **Articolo 5**

##### ***(Norme regolamentari)***

1. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai comuni sulla base di un regolamento tipo, emanato, sentito l'ANCI, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.